

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

Article 16.

1. — Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1899.

2. — Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. — Le cas échéant, les abonnements courants devront être servis dans les conditions prévues par le présent Arrangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

Article 17.

1. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions sur la matière convenues antérieurement entre les Gouvernements ou Administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de cet Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'article 11.

2. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Washington, le quinze juin mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.

(*Suivent les signatures*).

Presidente. Anche questo disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Nasi, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi, ministro delle poste e dei telegrafi. Prima di mettere a partito questo disegno di legge, desidero associarmi alle parole di lode che il relatore ebbe a scrivere, all'indirizzo dei rappresentanti italiani al Congresso di Washington e specialmente del nostro collega onorevole Chiaradia: essi hanno ben meritato per l'opera prestata in quella occasione.

E credo anche di esprimere il compiacimento di tutti per la deliberazione presa in

quel Congresso, che la nuova sede dei lavori dell'Unione postale internazionale sia Roma.

Il Governo italiano saprà fare degnamente gli onori dell'ospitalità; ma, pur troppo pur non siamo in grado di riprometterci, che a Roma la posta darà quell'esempio di progresso, che è anche nei voti di tutti. (*Bravo!*)

Mazziotti, relatore. La Commissione ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni, e confida che, mediante l'opera sua, nel novello Congresso postale, Roma farà una figura degna del suo nome e delle sue tradizioni. (*Bene!*)

Presidente. Questo disegno di legge verrà votato oggi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei provvedimenti relativi agl'Istituti ferroviari di previdenza.

Presidente. Debbo partecipare alla Camera che l'onorevole ministro del tesoro, dovendo intervenire all'adunanza di una Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, ha pregato di posporre la discussione del disegno di legge pei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale. Pertanto, se la Camera acconsente, questo disegno di legge si discuterà in fine di seduta, ed intanto si potrà imprendere la discussione dell'altro disegno di legge, che è al numero 7: Proroga dei provvedimenti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1897, numero 383, a favore degl'Istituti ferroviari di previdenza.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Lacava, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Ceriana-Mayneri, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 110 ter).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. È ormai la seconda volta che ci troviamo a vederci presentare innanzi una proroga delle sovratasse ferroviarie, ed è quindi la seconda volta, che in questo modo si rimanda una questione gravissima, che non solo interessa gli Istituti di previdenza ferroviari, ma ben anche, per i pericoli che nasconde, il bilancio dello Stato. Ormai, se si fosse fino dalla prima volta, cioè dal luglio 1897, addi-